

Regolamentazione salariale

per il personale addetto alla produzione

allegata al Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria svizzera, in vigore dal 1° gennaio 2019

Art. 1 Campo d'applicazione

Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione ("personale addetto alla produzione"), operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati conformemente agli articoli 6a e 6b CCL.

Art. 2 Salari minimi

A partire dal 1° gennaio 2019, i salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano, a seconda della formazione e della funzione, a:

		Salario minimo	
		Dal 1° anno di servizio ¹	Dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
I	Lavoratori conformemente all'art. 6b CCL		
	Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione	3'435 Dal 2023: 3'504	
II	Lavoratori conformemente all'art. 6a CCL		
	Ossia con un attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione		
1.	Con certificato federale di formazione pratica (CFP)	Dal 2019: 3'600 Dal 2020: 3'636 Dal 2023: 3'745	Dal 2019: 3'651 Dal 2020: 3'687 Dal 2023: 3'798
2.	Con attestato federale di capacità (AFC)	Dal 2019: 4'000 Dal 2020: 4'040 Dal 2023: 4'202	Dal 2019: 4'051 Dal 2020: 4'091 Dal 2023: 4'255
3.	Con esame federale di professione , a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione	5'036 Dal 2023: 5'187	
4.	Con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione	5'313 Dal 2023: 5'472	

¹ L'anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa in una qualsiasi azienda.

Art. 3 Definizione di responsabile della produzione conformemente all'art. 2

I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile della produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.

Art. 4 Vitto e alloggio

Se il datore di lavoro e il lavoratore non hanno concordato nulla su vitto e alloggio in un contratto individuale di lavoro, in tal caso si applicano le aliquote dell'AVS di volta in volta in vigore per la valutazione delle prestazioni in natura.

Colazione	CHF	3.50
Pranzo	CHF	10.00
Cena	CHF	8.00
Alloggio	CHF	11.50

Approvato dalle parti contraenti:



Per l'associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)

Silvan Hotz, presidente

Urs Wellauer, direttore



Per Hotel & Gastro Union

Esther Lüscher, presidente

Roger Lang, responsabile del Servizio giuridico



Per il sindacato Syna

Jolanta Krattinger, servizio giuridico ed esecuzione CCL

Johann Tscherrig, politica e contratti